

 		Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CIDIU S.p.A. nella seduta del 27/12/2016 e valido anche per la controllata CIDIU SERVIZI S.p.A.

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

SOMMARIO

Art. 1 – Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 – Ambito Di Applicazione.....	4
SEZIONE II – CATEGORIE MERCEOLOGICHE. REQUISITI DI ISCRIZIONE.....	4
Art. 4 - Articolazione dell’Albo.....	4
Art. 5 – Requisiti di iscrizione	5
Art. 6 - Informazioni iscritte nell’Albo	6
Art. 7 – Effetti e validità dell’Albo	7
SEZIONE III – PROCEDURA DI ISCRIZIONE	7
Art. 8 – Procedura di iscrizione.....	7
Art. 9 – Domanda di iscrizione.....	8
Art. 10 - Incompletezza della domanda di iscrizione.....	9
Art. 11 – Esame di ammissibilità e verifica dei requisiti di iscrizione	10
Art. 12 - Esito della domanda di iscrizione	10
Art. 13 - Rigetto della domanda di iscrizione e ricorso	10
SEZIONE IV – CONTROLLO DEI REQUISITI E GESTIONE DELLE ANOMALIE	10
Art. 14 – Verifiche a campione e variazione dei dati già forniti	10
Art. 15 – Cause di sospensione dall’Albo.....	11
Art. 16 – Cause di cancellazione dall’albo e relativa procedura.....	12
Art. 17 - Procedura di cancellazione.....	12
Art. 18 - Cessazione delle cause di cancellazione e nuova iscrizione	13
SEZIONE V – CRITERI DI SCELTA.....	13
Art. 19 - Modalità di scelta degli iscritti per le singole procedure	13
Art. 20 - Consultazione di tutti gli iscritti.....	13
Art. 21 - Consultazione aperta agli operatori non iscritti nell’elenco	13
SEZIONE VI – NORME FINALI	13
Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 23 - Modifiche ed integrazioni.....	14
Art. 24 - Foro competente	14
Art. 25 - Entrata in vigore	14

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

SEZIONE I - INTRODUZIONE

Art. 1 – Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici

E' istituito l'Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici di lavori, beni e servizi del Gruppo CIDIU

Gli scopi che le Società del Gruppo CIDIU intendono raggiungere con l'Albo sono i seguenti:

- a) Dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli OE di comprovata affidabilità, che le società del Gruppo CIDIU potranno coinvolgere nelle procedure negoziate non precedute da bando di gara e nelle acquisizioni in economia, per l'affidamento di contratti di appalto di forniture, servizi e lavori.
- b) Assicurare un'appropriata applicazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione nell'attività negoziale per la quale non è richiesta la pubblicazione di un bando di gara.

L'iscrizione nell'Albo non garantisce l'affidamento di una fornitura, di un servizio, di un lavoro: gli OE nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, le società del Gruppo CIDIU non diano corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le categoria/e merceologica/che rispetto alla/e quale/i essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero Albo dei soggetti iscritti.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, verranno adottate le seguenti definizioni:

- **CIDIU:** comprende le società del Gruppo CIDIU: CIDIU S.p.A. e CIDIU Servizi S.p.A.
- **Codice:** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, ed ogni sua successiva modifica.
- **Regolamento:** il presente Regolamento di Funzionamento e Gestione Dell'Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici, quale atto adottato da CIDIU S.p.A. e CIDIU Servizi S.p.A. con le forme previste dai propri ordinamenti, per le finalità indicate all'articolo 1.
- **Operatore Economico (OE):** il soggetto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. P del Decreto Legislativo 50/2016, è imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavori, servizi o forniture, nei limiti in cui la propria attività sia compatibile con l'affidamento di contratti pubblici, che chiede l'iscrizione Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici.
- **Operatore Economico iscritto (OEI):** è la ditta, impresa, che è stata iscritta nell'Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici.
- **Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici (AF):** la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue la struttura soggettiva, l'oggetto di attività ed ogni altro elemento di classificazione degli OE iscritti, e che è governata nella sua gestione dalle disposizioni del presente Regolamento.
- **Avviso Informativo (AI):** è l'avviso pubblicato con cadenza, di regola, annuale con cui CIDIU sollecita le domande di iscrizione nell'AF da decidere e verificare
- **Codice Fornitore:** la sequenza numerica che identifica l'Operatore in tutti i rapporti di natura commerciale con l'Ufficio Gare e contratti del Gruppo CIDIU.
- **Domanda di iscrizione:** l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento, che l'OE sottopone all'Ufficio Gare e Contratti di CIDIU ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione all'Albo.

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

Art. 3 – Ambito Di Applicazione

L'AF è utilizzato da CIDIU per l'espletamento delle seguenti procedure:

PROCEDURA	OGGETTO	IMPORTO
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 lett. b	Servizi e Forniture	Importi pari o superiori a euro 40.000 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria
	Servizi tecnici e di ingegneria	Importi pari o superiori a euro 40.000 e inferiori a 100.000,00 euro
	Lavori	Importi pari o superiori a euro 40.000 e inferiori a 150.000,00 euro
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 c. 2 lett. c	Lavori	Importi pari o superiori a euro 150.000 e inferiori a euro 1.000.000
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 lett. a	Servizi e Forniture	Importo inferiore ad euro 40.000,00
	Servizi tecnici e di ingegneria	Importo inferiore ad euro 40.000,00
	Lavori	Importo inferiore ad euro 40.000,00

Gli importi indicati nella tabella precedente sono automaticamente adeguati ad ogni normativa di rango primario, entrata in vigore dopo l'approvazione del regolamento, che modifichi o integri le disposizioni normative che li prevedono.

SEZIONE II – CATEGORIE MERCEOLOGICHE. REQUISITI DI ISCRIZIONE

Art. 4 - Articolazione dell'Albo

L'AF è strutturato in tre Sezioni: Forniture, Servizi, Lavori. Ciascuna Sezione è suddivisa in più categorie merceologiche identificate sia per codice che per descrizione.

Ciascun OE dovrà, in sede di domanda di iscrizione all'Albo, richiedere l'iscrizione nella/e categoria/e di interesse mediante la compilazione dell'apposito elenco delle categorie merceologiche presente nel portale web.

Le categorie merceologiche potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base dei fabbisogni di CIDIU, in tal caso gli OEI riceveranno una email esplicativa con le modifiche o integrazioni intervenute al fine, se di interesse, di modificare e/o integrare la domanda già presentata, utilizzando l'apposita procedura presente nel portale web.

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

Per ogni categoria merceologica sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun OE può richiedere di essere iscritto sulla scorta dei requisiti indicati nel successivo articolo.

PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI:

CLASSI DI IMPORTO

VALORI DI RIFERIMENTO

CLASSE 1

Importo inferiore a € 40.000

CLASSE 2

Importo pari o superiore a € 40.000

PER ESECUZIONE DI LAVORI

CLASSI DI IMPORTO

VALORI DI RIFERIMENTO

CLASSE 1

Importo fino a € 150.000

CLASSE 2

Importo da € 150.000

Art. 5 – Requisiti di iscrizione

Al fine dell'inserimento nell'Albo, gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

FORNITURE

- (a) insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80, , D.Lgs. 50/2016 (cd. requisiti di ordine generale);
- (b) assenza di controversie pendenti nei confronti di CIDIU, in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'Operatore Economico;
- (c) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione nell'Albo;
- (d) adozione di un sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e/o 14001 e/o 18001; (*n.b.: vedasi l'AVVERTENZA in calce al presente art. 5*);
- (e) indirizzo di posta elettronica certificata;
- (f) ulteriori eventuali requisiti specificamente previsti per l'iscrizione in una determinata categoria merceologica.

SERVIZI

- (a) insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80, , D.Lgs. 50/2016 (cd. requisiti di ordine generale);
- (b) assenza di controversie pendenti nei confronti di CIDIU, in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'Operatore Economico;
- (c) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione nell'Albo;
- (d) adozione di un sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e/o 14001 e/o 18001 (*n.b.: vedasi l'AVVERTENZA in calce al presente punto 5*));
- (e) possesso dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/2006 per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti (*se previsto per la categoria per la quale si richiede l'iscrizione*);

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

- (f) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali e nella White List della Prefettura di competenza (se previsto per la categoria per la quale si richiede l'iscrizione);
- (g) indirizzo di posta elettronica certificata;
- (h) ulteriori eventuali requisiti specificamente previsti per l'iscrizione in una determinata categoria merceologica.

SERVIZI TECNICI E DI INGEGNERIA:

- (a) insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016- (cd. requisiti di ordine generale);
- (b) assenza di controversie pendenti nei confronti di CIDIU, in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'Operatore Economico;
- (c) iscrizione presso i competenti uffici professionali pertinente al settore merceologico per il quale si richiede l'iscrizione nell'Albo;
- (d) specifiche esperienze documentate;
- (e) possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata;

LAVORI :

- (a) insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 50, D.Lgs. 50/2016 (cd. requisiti di ordine generale);
- (b) assenza di controversie pendenti nei confronti di CIDIU Spa, in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'Operatore Economico;
- (c) possesso dell'attestazione SOA pertinente alla categoria di lavori per i quali si chiede l'iscrizione nell'ALBO o, in assenza di attestazione SOA, possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- (d) possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- (e) ulteriori eventuali requisiti specificamente previsti per l'iscrizione in una determinata categoria.

AVVERTENZA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI:

- I requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dovranno essere posseduti dagli OE alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'Albo. Il mancato possesso e/o la perdita del possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale, comporta la non iscrizione ovvero la sospensione ovvero la cancellazione dell'Operatore Economico dall' Albo.
- Gli OE per Lavori non in possesso dell'attestazione SOA potranno eseguire lavori fino ad euro 150.000,00.
- Si fa presente che il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 e/o 14001 e/o 18001 o/o EMAS, pur non essendo obbligatorio per l'iscrizione all'Albo potrà costituire motivo ostativo all'invito a specifica procedura relativa ad affidamenti di forniture e/o servizi qualora per la stessa sia richiesto l'obbligo, in capo all'Operatore Economico, del possesso di uno o più dei suddetti certificati.

Art. 6 - Informazioni iscritte nell'Albo

Per ciascun OEI l'Albo contiene le seguenti informazioni:

- a) il **Codice Fornitore** (globale e per categoria);

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) n. di iscrizione al Registro imprese;
- e) sede legale e sede amministrativa;
- f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
- g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
- h) recapito telefonico e fax;
- i) l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale si chiede siano inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di iscrizione nell'**AF**;
- j) gli specifici settori merceologici e/o servizi e/o lavori in relazione ai quali è disponibile a formulare offerta, ed eventualmente l'importo unitario di appalto minimo o massimo per il quale l'**OEI abbia** interesse ad essere consultato;
- k) la data dell'ultima procedura in occasione della quale l'**OEI** è stato consultato;
- l) la data dell'ultima verifica effettuata sul possesso dei requisiti di iscrizione;
- m) i provvedimenti di non iscrizione, sospensione e/o cancellazione dell'iscrizione, a norma degli artt. 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 7 – Effetti e validità dell'Albo

L'Albo è del tipo "aperto" è quindi facoltà dell'OE presentare domanda di iscrizione in qualunque momento.

Nell'Albo saranno iscritti tutti gli OE idonei che, avendone i requisiti richiesti, presentino regolare e completa domanda di iscrizione.

Il procedimento di verifica della conformità della domanda di iscrizione avrà luogo, di norma entro il termine di 60 giorni lavorativi, seguendo l'ordine cronologico in base alla data di inoltro sul portale web della domanda di iscrizione.

Gli OE rimangono iscritti nell'Albo fino a quando non intervenga un eventuale apposito provvedimento di cancellazione o comunichino formalmente di volere cancellare la propria iscrizione.

CIDIU provvederà ad effettuare verifiche a campione per verificare il possesso/mantenimento dei requisiti dichiarati/autocertificati dagli OE secondo le modalità descritte nell'art. 14 del Regolamento.

L'iscrizione nell'Albo non esonera gli OE dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

SEZIONE III – PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Art. 8 – Procedura di iscrizione

Per iscriversi all' Albo di CIDIU gli OE devono:

- A.** Registrarsi sul portale web;
- B.** Prendere visione del presente Regolamento, delle Categorie Merceologiche e di ogni altra documentazione presente nel portale;

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

C. Presentare domanda di iscrizione seguendo la procedura di iscrizione tramite portale web, corredata della documentazione specificata nell'articolo seguente e scegliere le categorie merceologiche che interessano.

N.B.: Tutta la documentazione dovrà essere scansionata e firmata digitalmente con la firma digitale del soggetto sottoscrittore.

Nel caso di soggetti sprovvisti di firma digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata con firma olografa quindi scansionata ed inserita nella procedura di iscrizione on line e il cartaceo originale, corredato di copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà successivamente essere inviato, a mezzo posta o corriere o recapito diretto, alla sede di Cidiu S.p.A. – via Torino 9 – 10093 Collegno (TO), riportando sull'esterno della busta la seguente dicitura "RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI"

Art. 9 – Domanda di iscrizione

L'esistenza dell'AF è resa nota mediante pubblicazione di un apposito avviso (AI) che sarà pubblicato – con cadenza annuale - secondo modalità idonee ad assicurare adeguata pubblicità.

Gli OE che intendono essere iscritti nell'AF presentano domanda secondo le modalità e nei termini indicati nell'AI.

Documentazione da presentare per tutti gli OE

- 1) **Domanda di Iscrizione** "Mod. AQ003-07 P07 Domanda di ammissione iscrizione Albo Fornitori);
- 2) **Dichiarazione di idoneità morale per ciascun soggetto munito di poteri** Mod. AQ011 Rev.01 Dichiarazione di idoneità morale");
- 3) **Copia di un documento di identità** del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il Modello "1" e, se presenti, di tutti gli ulteriori soggetti che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Idoneità Morale.
- 4) **Allegato alla domanda di iscrizione ("Mod. AQ004-01 P07 Allegato alla domanda di iscrizione") contenente le informazioni riguardanti:**
- 5) Il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi **UNI EN ISO 9001 e/o 14001 e/o 18001, EMAS.** (*requisito non obbligatorio, da presentare solo qualora l'OE ne abbia il possesso*) allegandone **Copia del/dei certificato/i** - Dichiarazione riportante i riferimenti dell'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (*se previsto per la categoria per la quale si richiede l'iscrizione*) allegandone **Copia dell'Iscrizione**
- 6) Copia dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/2006 per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti (*se previsto per la categoria per la quale si richiede l'iscrizione*)

Per i servizi tecnici e di ingegneria:

- 7) Curriculum Vitae redatto secondo l'allegato N del D.P.R. 207/2010 (da redigere secondo il modello presente sul portale);
- 8) Scheda referenze professionali redatta secondo l'allegato O del D.P.R. 207/2010 (da redigere secondo il modello presente sul portale);

Per i lavori:

- 9) Attestato SOA (allegandone copia) o dichiarazione che attesti che l'OE ha eseguito, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo, lavori per un importo di almeno euro 150.000.

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

Documenti da presentare per iscrizione in categorie merceologiche di Lavori:

A) OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DI ATTESTATO SOA (per poter eseguire lavori oltre 150.000 euro) dovrà presentare copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000, dell'attestazione SOA.

OPPURE

B) OPERATORE ECONOMICO NON IN POSSESSO DI ATTESTATO SOA (per poter eseguire lavori fino a 150.000 euro) dovrà presentare:

1. **Dichiarazione che attesti che l'Operatore Economico ha eseguito, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo, lavori per un importo di almeno 150.000 euro.**
2. **Dichiarazione che attesti che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti.**
3. **Adeguate attrezzature tecniche idonee ad eseguire i lavori per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo:**

Il possesso del requisito può essere dimostrato mediante elenco, redatto su carta intestata dell'Operatore Economico richiedente l'iscrizione all'Albo, sottoscritto dal legale rappresentante della società/titolare della ditta, concernente l'attrezzatura tecnica posseduta (attrezzatura, mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico, ecc.)

AVVERTENZE circa la documentazione per l'iscrizione:

Tutta la documentazione per la quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell'Operatore Economico richiedente l'iscrizione dovranno essere sottoscritti dal titolare firmatario o dal legale rappresentante o da procuratore debitamente autorizzato (in tal caso allegare copia resa conforme all'originale della relativa procura).

Per copia dichiarata conforme all'originale è necessario presentare una dichiarazione del titolare/legale rappresentante che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che la copia del documento presentato è conforme all'originale, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Art. 10 - Incompletezza della domanda di iscrizione

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, CIDIU provvederà a richiedere l'integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'OE deve procedere all'integrazione. In tal caso il termine di cui all'articolo precedente rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento di tutte le informazioni e/o i documenti mancanti.

La richiesta di integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti di cui sopra sarà inoltrata all'Operatore Economico via Pec ai riferimenti dallo stesso indicati al momento della registrazione.

Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione inviati tramite il portale web. O recapitati firmati in originale via posta o a brevi mani presso la sede di CIDIU – Via Torino 9 – 10093 – Collegno (TO).

La mancata presentazione, nei termini di 20 giorni consecutivi della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione e la conseguente non abilitazione del Fornitore nell'Albo.

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

Art. 11 – Esame di ammissibilità e verifica dei requisiti di iscrizione

CIDIU procederà all'esame di ammissibilità della domanda di iscrizione (verifica della completezza delle dichiarazioni e dei requisiti dichiarati nella domanda) ed alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione di cui al precedente art. 5 dichiarati sulla base dei documenti allegati alla Domanda di Iscrizione, di cui al precedente art. 9, ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

L'esame di ammissibilità e la verifica dei requisiti per l'iscrizione si concludono, di norma, entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione.

Art. 12 - Esito della domanda di iscrizione

Agli OE ritenuti idonei CIDIU comunicherà l'esito del procedimento, specificando categoria merceologica e classe d'importo per la quale ciascun Operatore Economico, ritenuto idoneo, risulti iscritto.

L'ordine di iscrizione degli OE seguirà un ordine numerico progressivo.

L'iscrizione avverrà nel momento in cui il fornitore presenti tutta la documentazione richiesta e questa risulti conforme.

Art. 13 - Rigetto della domanda di iscrizione e ricorso

Agli OE ritenuti non idonei CIDIU comunicherà il rigetto dell'iscrizione, con la relativa motivazione.

Contro la decisione di rigetto è ammesso ricorso via Pec all'indirizzo ufficiogare@cert.cidiu.to.it, da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto di iscrizione. La decisione sul ricorso sarà adottata, entro 30 (trenta) giorni dalla sua proposizione, previa eventuale audizione del rappresentate dell'Operatore Economico che ne faccia richiesta.

SEZIONE IV – CONTROLLO DEI REQUISITI E GESTIONE DELLE ANOMALIE

Art. 14 – Verifiche a campione e variazione dei dati già forniti

CIDIU potrà procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare sia la conformità dei requisiti contenuti nelle dichiarazioni e documenti che corredano le domande di iscrizione, sia il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli OE Iscritti e l'attualità delle dichiarazioni rese dagli stessi

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, ciascun Operatore Economico dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a CIDIU, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.

L'Albo è aggiornato tempestivamente, sulla base delle dichiarazioni pervenute dagli OE.

L'aggiornamento dell'Albo comprende:

- le variazioni e/o integrazioni relative alle imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- la sospensione e/o cancellazione degli OE Iscritti che abbiano perso i requisiti di iscrizione.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell' Albo, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, CIDIU si riserva di acquisire di ufficio la documentazione (es., casellari giudiziali, C.C.I.A.A., copia dei bilanci, DURC, Certificato Albo Trasportatori/Gestori) e/o di richiedere all'Operatore Economico la presentazione di apposita documentazione (es., copia conforme di attestati di regolari esecuzioni e/o fatture per dimostrare

	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

l'espletamento di forniture/servizi/lavori analoghe/ghi, ecc.) al fine di comprovare il possesso ed il permanere in capo al soggetto iscritto all'Albo del possesso degli stessi.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione di CIDIU, secondo una modalità campionaria di individuazione degli OE da analizzare e potranno dar luogo all'immediata sospensione o cancellazione dell'iscrizione.

Art. 15 – Cause di sospensione dall'Albo

Si dispone la sospensione dall'AF di un OEI qualora si verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:

N.	CAUSA	DURATA DELLA SOSPENSIONE
1	Mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
2	Mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario e/o dei dati identificativi dell'OEI (quali ad esempio: denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazione quote societarie).	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
3	Irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento o di acquisizione d'ufficio del DURC.	Fino all'avvenuta regolarizzazione
4	Irregolarità della documentazione richiesta da CIDIU ai fini del perfezionamento delle diverse fasi del processo di approvvigionamento della fornitura, svolgimento del servizio e dei lavori.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
5	Inadempimento nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato, che sia stata oggetto di contestazione con applicazione di penale per singola categoria merceologica per tre volte da parte di CIDIU nel periodo annuo dal 01/09 al 31/08.	Per un periodo di 6 mesi.
6	Inadempimento nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato, che sia stata oggetto di contestazione con applicazione di penale per singola categoria merceologica per cinque volte da parte di CIDIU nel periodo annuo dal 01/09 al 31/08.	Per un periodo di un anno.
7	Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro CIDIU, per fatti imputabili all'OE.	Per tutta la durata della controversia, quale che sia l'esito della stessa. Per tutta la durata della controversia e fino a tre anni successivi alla decisione definitiva della controversia, se definita con esito sfavorevole all'OE.
8	Annotazioni risultanti dal Casellario Informatico ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici aventi ad oggetto notizie relativamente a violazioni in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e	Per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione risultante dal Casellario Informatico ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici, variabile da un mese a 12 mesi dalla data di annotazione

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

	forniture.	
9	Tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.	Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione.

Il provvedimento di sospensione è assunto e comunicato per iscritto all'operatore interessato. Nei casi di cui al numero 8 il provvedimento è comunque assunto in via di urgenza d'ufficio, salvo ratifica in tutti i casi del Direttore Generale entro 10 giorni. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

La decisione di CIDIU di non procedere alla sospensione in una o più occasioni costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la sospensione dall'AF.

Art. 16 – Cause di cancellazione dall'albo e relativa procedura

Costituisce causa di cancellazione dall'AF il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- **sospensione protratta** per oltre tre anni;
- **falsa dichiarazione** in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- **perdita** accertata dei **requisiti richiesti** ai fini dell'iscrizione nell'AF;
- **mancato rispetto degli obblighi contrattuali** che abbiano determinato la risoluzione del contratto per inadempimento;
- **grave negligenza o malafede nell'esecuzione** delle prestazioni accertata e notificata da CIDIU;
- **mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure**, qualora all'inoltro dell'invito non segua da parte dell'operatore invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da CIDIU.
- **domanda di cancellazione** dell'OEI.

Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato in forma scritta all'operatore interessato, secondo la procedura di cui all'articolo seguente.

La decisione di CIDIU di non procedere alla cancellazione in una o più occasioni costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la cancellazione dall'AF.

Art. 17 - Procedura di cancellazione

CIDIU informa l'OEI, mediante comunicazione in forma scritta via Pec, dell'avvio della procedura di cancellazione, comunicando i fatti addebitati ed assegnando un termine di venti giorni consecutivi per eventuali controdeduzioni. Il presente comma non si applica qualora la cancellazione avvenga su istanza dell'OEI.

Trascorsi almeno venti giorni consecutivi dalla scadenza di tale termine, e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, la Direzione di CIDIU si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata inviata via Pec. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

Art. 18 - Cessazione delle cause di cancellazione e nuova iscrizione

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'AF, l'OE può riproporre domanda di iscrizione: grava sul medesimo l'onere della comprova dell'effettiva riacquisizione dei requisiti.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di tre anni dalla cancellazione. In tal caso, CIDIU si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

SEZIONE V – CRITERI DI SCELTA

Art. 19 - Modalità di scelta degli iscritti per le singole procedure

L'individuazione degli OE da invitare alle procedure negoziate di cui agli art. 36 c.2 lett. b) e c) del Dlgs 50/2016 avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e seguirà ove possibile il criterio della rotazione tra tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche tenendo conto delle eventuali fasce di importo nelle quali gli OE sono stati iscritti e abilitati

Art. 20 - Consultazione di tutti gli iscritti

In deroga all'articolo precedente, CIDIU potrà prescindere dal criterio della rotazione, invitando tutti i soggetti iscritti nella relativa categoria merceologica oggetto del fabbisogno, in uno dei seguenti casi:

- a) su richiesta del RUP competente in relazione al contratto da stipulare, qualora risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- b) il numero degli OEI iscritti e abilitati sia pari o inferiore a 5 (anche se ciò si sia verificato perché uno o più OE iscritti all'AF sia/siano incorso/i in una delle cause di sospensione e di cancellazione).

Art. 21 - Consultazione aperta agli operatori non iscritti nell'elenco

In deroga all'articolo 20, CIDIU dovrà procedere ad indagine di mercato per individuare gli OE in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'AF, e interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse (minore di 5 per affidamenti di lavori di importo da 40.000,00 euro a 150.000,00 euro o di servizi e forniture di importi da 40.000,00 euro alla soglia CEE oppure di 10 per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro);
- b) le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento.

SEZIONE VI – NORME FINALI

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d. lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali acquisiti da CIDIU per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'AF nonché ai fini dell'esperimento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori in economia e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'operatore aggiudicatario di affidamenti diretti, di cottimi fiduciari o procedure negoziate.

 	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI/ELENCO OPERATORI ECONOMICI	Regolamento Cod. 01/P07
		Rev. 04 del 22/12/2016

I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

Per l'informativa completa si rimanda al sito delle Società del Gruppo: http://www.cidiu.to.it/azienda_privacy.php e http://www.cidiu.to.it/cidiuservizi/azienda_privacy.php.

Art. 23 - Modifiche ed integrazioni

CIDIU si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'AF, sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito internet di CIDIU: <http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute da tutti gli OEI.

Art. 24 - Foro competente

Per tutte le controversie relative all'applicazione del Regolamento Operativo Albo Fornitori/Elenco Operatori Economici è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di CIDIU S.p.A. ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sulla rete internet e l'avviso sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.